



ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 15/07/2026

OGGETTO: ROGGE, CANALI, INVASI ARTIFICIALI E CAVE - DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE.

LA SINDACA

Richiamato il D.Lgs. 30 maggio 2008 n°116, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, il quale prevede all'art. 5 che i Comuni provvedano alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque con divieto permanente di balneazione ricadenti nel proprio territorio e inoltre provvedano alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Vista la nota dell'ATS della Città Metropolitana di Milano pervenuta con Prot. comunale n. 31738 del 18/06/2026 e riportante che, nonostante i navigli e i canali non rientrino nella definizione di acque di balneazione, è invece frequente che gli stessi vengano utilizzati ai fini balneari con conseguenze dirette e accertate sull'incolumità delle persone quali incidenti e annegamenti;

Vista la nota n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026 di Regione Lombardia. con la quale si comunica ai Comuni lombardi l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione e che in tale elenco non sono stati inseriti i navigli e i canali, in quanto, per natura intrinseca, non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione e trattasi di manufatti idraulici destinati ad altro uso (irriguo, industriale, ecc.);

Considerato che sul territorio comunale sono presenti rogge, canali e invasi artificiali ed è necessario, in ottemperanza alle disposizioni di ATS e col fine di tutela della sicurezza umana disporre provvedimenti di divieto permanente di balneazione e che tutta la cittadinanza ne venga informata;

Considerato inoltre di disporre il divieto permanente di balneazione anche nelle cave del territorio che, seppure non rientranti nell'elenco delle acque di balneazione predisposto da Regione Lombardia, sono da considerarsi oggettivamente pericolose al fine di tutelare la sicurezza pubblica;

Visto l'art.50 del D. Lgs.267/00 e ssmmii;

Dato atto che la Commissione Europea ha pubblicato i simboli da utilizzare per informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione;

ORDINA

Il divieto permanente di balneazione, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, nelle rogge, canali, invasi artificiali e cave situati nel territorio comunale di Pioltello (MI).

AVVERTE CHE

è fatto obbligo ai destinatari del presente provvedimento di osservare la presente Ordinanza. Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza al presente atto sarà punita ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di propria competenza, del controllo e del rispetto del presente atto.

Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione dello stesso.

DISPONE

L'abrogazione dei provvedimenti incompatibili col presente atto.

La trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Pioltello;
- all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- al Ministero della Salute;
- ai gestori delle cave presenti sul territorio comunale.

La trasmissione delle circolari ATS ai gestori delle cave del territorio di Pioltello.

La pubblicazione del presenta atto all'albo pretorio dell'Ente nonché sul portale dell'Ente.

Si rende noto, ai sensi dell'art.3 della L.241/90, che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di adozione dello stesso secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica (D.P.R.1199/71).

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 15/07/2026

LA SINDACA
Ivonne Cosciotti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)